

COME FARE PER OTTENERE IL "BONUS RENZI" FACCIAMO CHIAREZZA

Il Decreto Legge 66/2014 ha introdotto, a partire da maggio 2014, il credito **Irpef** di 80 € al mese a favore dei lavoratori dipendenti, il **c.d. "Bonus Renzi"**.

Questo viene calcolato sul **reddito** complessivo annuo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) **dell'anno corrente** e non di quello dell'anno precedente, come erroneamente spesso si crede.

Il "bonus" viene riconosciuto mensilmente in busta paga nella seguente misura:

L'importo del bonus su base annua é di **960 €** se il reddito complessivo non supera i 24.000 €, per poi scendere progressivamente fino ad azzerarsi per redditi superiori a 26.000 €, secondo il calcolo seguente: si moltiplica 960 per la differenza fra 26.000 e il reddito complessivo reale diviso per 2.000.

Esempio:

$$\begin{aligned} & \text{stipendio di } 25.000 \text{ €} \\ & 26.000 - 25.000 = 1.000 \\ & 1.000 : 2000 = 0,5 \\ & 960 \times 0,5 = \mathbf{480 \text{ €}} \end{aligned}$$

COME CAPIRE SE SPETTA IL BONUS

L'importo definitivo del reddito complessivo dell'anno corrente non può che essere conosciuto dopo la busta paga di dicembre e pertanto l'erogazione o meno, in corso d'anno, del "bonus" si basa su una ragionevole previsione, da parte del datore di lavoro, del reddito effettivo che, poi, potrebbe essere anche smentita.

Un eventuale superamento dei limiti indicati nella precedente tabella (che può determinarsi per svariati motivi quali promozioni, premi, aumenti contrattuali...) comporterebbe da parte del lavoratore la sgradevole restituzione delle somme impropriamente percepite.

Per contro un reddito effettivo inferiore alle previsioni (a seguito ad esempio di permessi o aspettative non retribuite non previste....) determinerebbe la necessità per il lavoratore di recuperare le somme a cui ha diritto in occasione della dichiarazione dei redditi.

Il reddito complessivo annuo si determina sommando tutti i redditi (art.6 del TUIR) tra i quali vi è ovviamente compreso il reddito da lavoro dipendente al quale però non concorrono (comma 2 art. 51 TUIR), tra le altre, le **somme trattenute direttamente in busta paga dal datore di lavoro** per oneri di cui al comma 1 art.10 del TUIR.

In particolare:

- i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
- i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati alla normativa vigente.

SEGUICI SU



Link

SINDACANDO

FIBA CISL GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

COME OTTENERE IL BONUS ANCHE SE SI SUPERANO I LIMITI TABELLARI

La strada è semplice: incrementare i versamenti mensili del lavoratore alla previdenza integrativa e/o incrementare i versamenti all'assistenza sanitaria ad esempio, in Cariparma, estendendo la copertura della polizza al coniuge o convivente non a carico, oppure in Friuladria iscrivendosi al FIM se non lo si è già fatto.

Gli importi che si possono destinare all'assistenza sanitaria sono inferiori rispetto a quelli della previdenza integrativa, con conseguenti minori effetti di riduzione del reddito complessivo, ma è utile tenere presente che si possono usare entrambi gli strumenti.

Un esempio assolutamente teorico, per capire meglio:

Reddito da lavoro dipendente stimato: € 26.000 e quindi niente Bonus.

Se il lavoratore versasse 2.000 € nel fondo pensione **tramite il datore di lavoro**, oltre a recuperare 540 € per la deduzione relativa (27%) avrebbe diritto anche al bonus di 960 €. In altre parole, versando 2.000 € nel fondo pensione, che comunque risultano essere un investimento per il lavoratore, se ne recuperano 1.500 € (540 + 960).

Purtroppo non è possibile fare un versamento volontario al fondo pensione perché questo avviene tramite bonifico, invece è necessario che tale versamento avvenga tramite il datore di lavoro con trattenuta in busta paga, condizione necessaria per poter abbassare il reddito complessivo.

Il versamento volontario resta comunque un onere deducibile.

E' necessario quindi effettuare una variazione percentuale della contribuzione al fondo da parte del lavoratore trattenuta mensilmente in busta paga.

Di norma le variazioni della contribuzione individuale al fondo pensione hanno effetto nel mese solo se inviate entro la seconda settimana lavorativa dello stesso.

Nel caso dell'esempio, l'entità di tale variazione percentuale deve essere calcolata tenendo conto che il necessario incremento di contribuzione di 2000 € deve essere spalmato mensilmente sulle retribuzioni rimanenti dell'anno corrente.

A questo punto il lavoratore può recuperare il bonus in sede di dichiarazione dei redditi nell'anno successivo.

Ricordiamo che il modulo per la variazione della contribuzione è disponibile nei siti dei Fondi Pensione.

Un' ulteriore modalità per incrementare i versamenti al fondo pensione tramite il datore di lavoro è quella offerta dalla formula "Welfare" per il premio aziendale, se confermata.

È poi necessario porre attenzione alla effettiva deducibilità del contributo al fondo pensione, il limite di 5.164,57 euro annui è comprensivo dei versamenti mensili del lavoratore, delle somme versate tramite la formula "Welfare" e delle somme versate dal datore di lavoro secondo la contrattazione collettiva vigente.

SEGUICI SU



Link

SINDACANDO

FIBA CISL GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

PARTICOLARITA' PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE ASSUNTI DOPO IL 1.1.2007

Particolari agevolazioni che innalzano il limite di deducibilità, riguardano i lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 ai quali è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l'importo di Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 annui.

Esempio tratto dal "Documento sul regime fiscale" del Fondo Pensione del Gruppo:

Lavoratore che nei primi 5 anni di adesione al Fondo ha versato complessivamente - tra contributi a proprio carico ed a carico dell'azienda - 5.000 Euro (1.000 Euro all'anno).

*A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre:
25.822,85 - 5.000 = 20.822,85 Euro.*

Il lavoratore potrà quindi dedurre, nei 20 anni successivi al quinto anno di adesione, questi 20.822,85 Euro, in aggiunta rispetto al limite ordinario di 5.164,57 Euro annui, per cui, ad esempio, se intende suddividere questo bonus nell'arco dei 20 anni potrà dedurre:

*20.822,85 : 20 = 1.041,14 Euro annui in aggiunta al limite di 5.164,57,
per cui ogni anno potrà dedurre fino ad un massimo di:
5.164,57 + 1.041,14 = 6.205,71 Euro*

Il lavoratore potrà però decidere di "spendere" questi ulteriori 20.822,85 Euro di deducibilità come vuole, ad esempio versando contributi aggiuntivi solo per un numero limitato di anni; in questo caso, occorre però ricordare che il limite massimo di contributi deducibili all'anno, anche con questo incremento, non può comunque eccedere i 7.746,86 Euro all'anno.

Per i motivi sopra esposti è consigliabile verificare i propri limiti di reddito complessivo, e, nel caso, valutare attentamente le possibilità sopra esposte sia in campo previdenziale che assistenziale.

Ovviamente le casistiche sono estremamente variegate e devono essere analizzate con cura.

Restiamo a disposizione per ogni necessità.

www.fibagruppocariparma.it

SEGUICI SU



fiba
CISL